

**Professionisti.** Il riscontro delle registrazioni

## Stretta non retroattiva sulle verifiche bancarie

**Tonino Morina**

■ Accertamento del Fisco annullato e ufficio condannato alle spese. Per i giudici tributari di Ragusa è sbagliato applicare le norme introdotte nel 2005 in materia di indagini finanziarie nei confronti dei professionisti. Arrivano così le prime sentenze in tema di controlli bancari nei confronti di professionisti, per gli anni 2003 e 2004, con l'applicazione delle norme della legge 311/2004.

Con la sentenza n. 31/01/10 del 23 gennaio 2010, depositata in segreteria il 10 febbraio, la prima sezione della commissione tributaria provinciale di Ragusa ha accolto il ricorso di un professionista, condannando l'ufficio a pagare le «spese di giudizio che liquida in 500 euro, oltre Iva e cassa di previdenza».

L'ufficio delle Entrate di Ragusa aveva emesso un accertamen-

to per il 2004, basato su copie dei conti bancari, relativi ai singoli rapporti e alle operazioni di natura finanziaria intrattenuti dal professionista. L'ufficio, ritenuto che per alcune di queste movimentazioni non si riscontravano registrazioni in entrata e in uscita nella contabilità dell'avvocato e in dichiarazione dei redditi, aveva accertato un maggior reddito professionale.

Nel ricorso, il professionista faceva presente che fino al 31 dicembre 2004 l'articolo 32 del Dpr 600/1973 era applicabile ai soli ricavi delle imprese e non anche ai compensi dei professionisti. Il contribuente aveva cioè contestato l'applicazione retroattiva di una norma formalmente procedimentale, ma in concreto sostanziale, in quanto incide sull'imposta dovuta. Infatti, l'articolo 1, comma 402 della legge 311/2004, ha innovato l'articolo 32, comma

1, n. 2, del Dpr 600/1973, aggiungendo alla parola "ricavi", che riguarda solo il reddito d'impresa, quella di "compensi", che riguarda il reddito di lavoro autonomo degli esercenti arti o professioni.

Con la modifica, viene individuato un presupposto impositivo nuovo che, però, avuto riguardo all'articolo 11 delle preleggi al Codice Civile deve trovare applicazione solo per l'avvenire e, quindi, dal 1° gennaio 2005.

La tesi del contribuente è stata accolta dai giudici.

In tema di indagini finanziarie, fermo restando quanto sopra precisato sulla inapplicabilità dell'articolo 32 del Dpr 600/1973, per gli anni precedenti il 2005, il controllo del Fisco deve avvenire sulla base delle entrate e delle spese dichiarate per l'attività professionale, messe a confronto con i dati dei conti bancari.

Si può fare l'esempio di un professionista, che non avendo altre

entrate, ha dichiarato per il 2006 entrate per 250mila euro e spese per 115mila euro, quindi con un reddito di 135mila euro. Durante l'anno, il professionista ha prelevato 85mila euro per spese personali. In questo caso, il controllo potrà essere fatto, verificando i movimenti bancari del 2006. Considerato che parte del reddito dichiarato è stato usato per le spese personali, il Fisco potrà vedere come è variato il saldo iniziale al 1° gennaio 2006 dal saldo finale al 31 dicembre 2006. Fatta eccezione per le entrate o uscite straordinarie, il saldo al 1° gennaio riporta un importo a credito di 20mila euro, il saldo finale al 31 dicembre, considerati i prelevamenti di 85mila euro, dovrebbe risultare, a credito del contribuente, per circa 70mila euro. Il fisco potrebbe emettere un accertamento in caso di differenze superiori, non giustificate.